

REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al : 30-7-2024

Titolo VI

DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo I

((Delle società cooperative))

Sezione I

((Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente))

Art. 2511.

(Società cooperative).

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico **((iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice))**.

Art. 2512.

((Cooperativa a mutualità prevalente.)) ((Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;**
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;**
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.**

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.))

Sezione IV

Degli organi sociali

Art. 2542.

(Consiglio di amministrazione).

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

((L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma)).

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.